N. 01135/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00468/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2009, proposto da: Comune di Tropea Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Proto, con domicilio eletto presso Raffaela Anello in Catanzaro, via Acri N. 16;

contro

Regione Calabria Presidente;
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Policaro, con domicilio eletto presso Salvatore Staiano in Catanzaro, via A. Turco,12;
Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca -M.I.U.R. -, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Regionale n.11 del 19 gennaio 2009, nonché della delibera n.355 del 16.1.09 della Giunta Provinciale di Vibo Valentia e della delibera della Giunta Provinciale di Vibo Valentia n.338 del 18.12.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e di Ministero Universita' e Ricerca -M.I.U.R. -;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe descritto, il Comune di Tropea chiede l'annullamento, previa sospensiva:

a-) della delibera della Giunta Regionale n. 11 del 19 Gennaio 2009

b-) della delibera n. 355 del 16 -1 - 09 della Giunta Provinciale di Vibo Valentia, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi ed in particolare della delibera della Giunta Provinciale di Vibo Valentia n. 338 del 18.12.2008.

Espone la ricorrente che il piano di dimensionamento della rete scolastica della provincia di Vibo Valentia sarebbe stato adottato ed approvato in violazione delle norme di settore.

In particolare, il dpr n. 233 del 1998 prescriveva l'accorpamento delle unità scolastiche aventi un numero di alunni inferiore a 300 e lo sdoppiamento di quelle aventi una popolazione scolastica troppo elevata.

Il piano provinciale approvato, invece, nel ridimensionare l'istituto comprensivo don Mottola, sarebbe incorso in diverse illegittimità:

1)-VIOLAZIONE DI LEGGE – D.P.R. 233-98 comm. 2 e 3, in quanto sottopone a ridimensionamento l'Istituto Comprensivo " Don Francesco

Mottola " che, al momento dell'adozione del piano, rammostrava una popolazione scolastica di 582 unità ben al di sopra del limite minimo stabilito dal decreto (500) e tale stabilità manteneva da oltre un quinquennio.

Tale operazione sarebbe in contrasto con detta normativa in quanto effettuata in favore di altro istituto IC di Briatico che al momento dell'adozione del piano adottato dalla Provincia di Vibo Valentia censiva una popolazione scolastica di sole 395 unità e che per la prefata normativa ed in applicazione dell'art. 64 legge n. 133 del 2008 andava accorpato ad altro Istituto.

2)-VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 7, LEGGE 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE : D.LGS 31 Marzo 1998 n. 112- D.P.R. 233-98; ART. 3 commi 1-3; ART. 3, legge 241/1990; VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO:

A)-Il Comune di Tropea non ha ricevuto, in violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento.

B)-Il Piano di dimensionamento approvato dalla Provincia di Vibo Valentia e ratificato dalla Regione Calabria con le delibere impugnate viola quanto stabilito dal decreto legislativo n.112/98 e dal D.P.R. 233/98 per essere stato adottato senza l'approvazione del piano di dimensionamento da parte della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica prevista dall'art. 3 c. 1-3 del D.P.R. 233/98.

3)-VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

La Regione Calabria nell'anno 1999 in ossequio alle normative di settore e quindi al decreto 112/98 art.138 e 139 e al DPR 233/98, in sede di

dimensionamento scolastico, aggregava alla scuola media di Tropea " Don Francesco Mottola " le scuole materne ed elementari di Zambrone.

Con delibera n. 7 del 9.01.07 confermava anche per l'anno scolastico 2007 e 2008 i precedenti indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica mantenendo immutata la situazione dell'Istituto Comprensivo " Don Francesco Mottola " che aveva confermato i parametri di riferimento per la sua esistenza e particolarmente quello previsto dall'art. 2 commi 2-3 D.P.R. 233-98 e cioè una popolazione scolastica tra 500 e 900 unità stabile almeno per un quinquennio.

Anche la successiva delibera regionale del 27 Ottobre 2008 n. 787 lasciava inalterati i parametri di riferimento della precedente delibera e per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 aggiungeva ai precedenti indirizzi scaturenti dalla citata normativa di settore quelli scaturenti dall'art. 64 del D.l. 112/2008 convertito in legge n. 133 del 6 Agosto 2008.

Inopinatamente, secondo la ricorrente, la delibera provinciale e la delibera regionale di approvazione impugnate, sconfessavano i principi precedentemente stabiliti e, invece di accorpare ad altra realtà l' l.C. di Briatico, che ha una popolazione scolastica di 395 unità, andavano ad intaccare l'Istituto comprensivo " Don Francesco Mottola" normodimensionato dal 1999 e che al momento dell'adozione della delibera aveva una popolazione scolastica di 582 alunni.

4)-VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRORE DI FATTO E/O TRAVISAMENTEO DEI FATTI – ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA – SVIAMENTO DI POTERE.

l'Istituto comprensivo Don Francesco Mottola di Tropea che prima delle delibere impugnate aveva una popolazione scolastica di 582 alunni subisce a favore dell'IC di Briatico lo scorporo della SI (scuola infanzia) e della SP (scuola primaria) del Comune di Zambrone scendendo ad una popolazione di 536; inoltre, con la stessa delibera del 16.01.09, perde, in favore sempre dell' IC di Briatico, la SMS (scuola media statale) per un totale di 66 alunni e conserva comunque, sempre secondo la predetta delibera, una popolazione scolastica di 529 alunni che non dovrebbe lambirla in termini di dimensionamento.

Sennonché la deliberazione sul punto e' errata, secondo la ricorrente, in quanto, se la perdita della SI e della SP riduce la popolazione della Don Mottola a 536, unita all'ulteriore scorporo della S.M.S., comporta una popolazione scolastica di 470 unità e, quindi, un sottodimensionamento della stessa.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito chiedendo l'estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.

La Provincia di Vibo Valentia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

La Regione intimata non si è costituita.

La domanda incidentale di sospensione è stata respinta alla camera di consiglio del 7.5.2009.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 7.7.2011.

DIRITTO

Preliminarmente, in accoglimento della relativa eccezione, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero, non avente alcuna parte

nell'adozione dei provvedimenti impugnati, che deve essere, pertanto, estromesso dal processo.

Nel merito, i motivi di ricorso possono essere scrutinati nell'ordine proposto dalla ricorrente.

Non è fondato il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dei criteri dettati dal DPR n. 233 del 1998 per il dimensionamento degli istituti scolastici.

La violazione non sussiste, perché entrambi gli istituti interessati superano, per effetto dei provvedimenti impugnati, il limite minimo di popolazione scolastica fissato in 500 alunni dal regolamento statale.

Non è fondato il secondo motivo, con il quale si deduce, con una prima censura, l'omessa comunicazione al Comune dell'avvio del procedimento per l'adozione del piano.

La violazione di legge non sussiste, perché la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per gli atti di programmazione, non essendo applicabili gli istituti di partecipazione ai procedimenti relativi a tali atti, ex art. 13, c. 1 della legge n. 241 del 1990.

Con una seconda censura contenuta nello stesso motivo si deduce violazione del D.P.R. 233/98 per essere stato adottato il piano di dimensionamento senza l'approvazione da parte della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica prevista dall'art. 3 comm. 1-3 del D.P.R. 233/98.

La violazione non sussiste perché il parere della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica previsto dall'art. 3 del DPR 233 del 1998, oggi abrogato espressamente, non era vincolante, essendo già stato abrogato implicitamente per incompatibilità con la norma contenuta nell'art. 139, c. 2, della legge regionale n. 34 del 2002 che, nel prescrivere il coinvolgimento di

tutti i soggetti scolastici interessati da parte delle province procedenti, prevede la convocazione solo facoltativa di una apposita conferenza di servizi. Il coinvolgimento non presuppone l'accordo, in quanto, se fosse necessario acquisire il consenso di tutti i soggetti interessati, il piano di dimensionamento non potrebbe, in concreto, essere mai adottato. Nella fattispecie, l'istruttoria condotta dalla provincia risulta essere completa, essendo stati sentiti, come da documentazione agli atti, i sindaci, i sindacati, l'ufficio scolastico provinciale, il consiglio scolastico provinciale e i dirigenti scolastici.

Non è fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce eccesso di potere e difetto di motivazione della scelta di scorporare dal don Mottola alcuni plessi scolastici, essendo consolidato un certo assetto organizzativo dell'istituto.

La censura è infondata perché rientra nella discrezionalità amministrativa la decisione di scomporre e ricomporre gli istituti scolastici, nel rispetto dei parametri di legge. Tale scelta non richiede una particolare motivazione, trattandosi di attività programmatoria e non è sindacabile se non per il riscontro del vizio di eccesso di potere, in relazione al quale non risulta dedotta alcuna figura sintomatica.

Infine, non è fondato l'ultimo motivo di ricorso.

Con esso si deduce un errore di fatto.

Secondo la ricorrente, per effetto del piano impugnato, l'istituto don Mottola scenderebbe al di sotto del limite minimo di 500 alunni, necessario per il mantenimento della personalità giuridica, perdendo la scuola infanzia e la scuola primaria di Zambrone a favore dell'istituto di Briatico ed inoltre per

effetto della perdita, sempre a favore dell'istituto di Briatico, della scuola media.

Sennonché, nell'errore è incorsa la ricorrente che non ha tenuto conto dell'aggregazione all'istituto di Tropea delle scuole dell'infanzia e primaria di Zaccanopoli e delle scuole infanzia e primaria di Drapia, rispettivamente di 43 e 148 alunni; per cui ai precedenti 582 alunni vanno sottratti i 244 alunni persi dalle scuole di Zambrone, ma vanno sommati i nuovi 43 più 148 alunni provenienti da Zaccanopoli e Drapia, per un totale di 529 alunni, sufficiente alla conservazione della personalità giuridica.

Fatto che potrebbe rendere inammissibile, per difetto di interesse, l'intero ricorso, non essendo probabilmente ravvisabile la lesione di una posizione giuridica rilevante in capo al comune ricorrente.

Ma il Collegio, prescindendo dalla questione di inammissibilità, ha ritenuto di decidere nel merito il ricorso, considerata l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.

In conclusione, il ricorso è rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore dell'unica parte vincitrice costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione;

rigetta il ricorso;

condanna il Comune di Tropea al pagamento, in favore della Provincia di Vibo Valentia, della somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di rimborso delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)